



PUA N. 719_115 "POLINARI ZENARI – MORURI" - scheda norma n.115
Istanza del 30 aprile 2015 P.G. n. 127350

PARERE TECNICO ISTRUTTORIO
allegato SUB A alla delibera di approvazione
ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 11 del 23.04.2004

ISTANZA DI PUA : presentata in data 30/04/2015 PG 127350

DENOMINAZIONE : "POLINARI ZENARI – MORURI"

LOCALITÀ : MORURI

ATO : 7

CIRCOSCRIZIONE : 8^A

DITTA: Polinari Adriana, Zenari Agostino

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Paola Prospero

ISTRUTTORE: Arch. Michela Bertoncelli

PREMESSE

In data 2/11/2015 con deliberazione di Giunta Comunale n. 333 è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo n. 7190115 denominato " Polinari Zenari - Moruri " presentato dalla ditta Polinari Adriana e Zenari Agostino in attuazione alle schede norma del P.I. n.115 e dell'Accordo di Pianificazione sottoscritto il 06/11/2012, con atto del notaio Paola Mazza, rep. 269.619 racc. 15.000 registrato a Verona 1 in data 4/12/2012 n. 22249 Serie 1T, trascritto a Verona in data 4/12/2012 R.G. 40561 R.P. 29099 ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004.

L'area di intervento è ubicata nella frazione di Moruri. La soluzione progettuale adottata articola la SUL, pari a 800 mq. di cui 360 mq. da destinare ad ERS, in tre lotti adiacenti disposti lungo via Moruri, nella parte sud dell'ambito, in modo da avere un agevole accesso da via Moruri.

E' previsto inoltre l'allargamento della via Moruri. Le aree a standards (verde e parcheggio) sono collocate all'estremità ovest dell'ambito sfruttando l'altimetria del terreno, che non renderebbe idonea quest'area all'edificazione, e l'adiacenza alla piazzetta del piccolo nucleo abitato di Moruri.

Si prevede un'ampia fascia a verde di mitigazione nella parte nord dell'ambito che concorre alla determinazione della VS.

Con la stessa delibera:

- è stata approvata la delimitazione dell'ambito di intervento con la variazione del 10% della misura lineare dello stesso, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera b) delle N.T.O. del P.I.;
- si è dato atto che ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera d) delle N.T.O. del P.I., il PUA propone una variazione degli indici stereometrici della scheda norma consistente nella riduzione di 100 mq. di SUL (variazione - 11% < 15%);

Nelle premesse della Delibera di adozione n.333 del 2/11/2015 si riporta che *"Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera d) delle N.T.O. del P.I., come risulta dal Parere Tecnico Istruttorio, il PUA propone una variazione degli indici stereometrici della scheda norma sempre nei limiti di dimensionamento del PAT, consistente nella riduzione di 100 mq. di SUL (variazione - 11% < 15%). Detti 100 mq. di SUL, per accordo tra le parti, sono utilizzati nell'ambito del PUA SN 125 ricadente nel medesimo ATO 7 Circoscrizione 8^A adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 21/09/2015, il cui convenzionamento è subordinato al convenzionamento del presente PUA. Pertanto la riduzione di SUL non è assoggettata a variazione dei rispettivi importi del contributo di sostenibilità delle schede norma n. 115 e n. 125"*;

Come risulta dal Parere Tecnico Istruttorio allegato alla delibera di Adozione, la variazione degli indici stereometrici della scheda norma avviene nei limiti di dimensionamento del PAT e consiste nella riduzione di 100 mq di SUL (variazione - 11% < 15%). Detta quantità per accordo fra le parti delle schede norma 115 e 125, ricadente nel medesimo ATO 7 - Circoscrizione 8^A, è utilizzata nell'ambito del PUA SN 125 adottato con DGC n. 125 del 21/09/2015. A fronte di un atto d'obbligo di cui alla TAV 13.B il convenzionamento del presente PUA è condizione per il convenzionamento del PUA 125. Analogo documento è presente nella documentazione adottata del PUA 125.



Pertanto la riduzione di SUL non è assoggettata alla variazione dei rispettivi importi del contributo di sostenibilità delle schede norma n. 115 e n. 125, in quanto il contributo è assolto nei rispettivi accordi di pianificazione sottoscritti dai proponenti gli interventi delle schede norma.

A seguito dell'approvazione della modifica di Sul per mq 100 a destinazione residenziale del presente PUA in riduzione e del PUA 125 in aumento, la tabella riassuntiva dei carichi residenziale di SUL del PI non necessita di aggiornamento ricadendo entrambi nella medesima ATO.

Per una più completa descrizione dei contenuti del PUA si rinvia agli elaborati e al Parere Tecnico Istruttorio allegati alla delibera 333/2015 di adozione.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del 3° comma dell'art. 20 della L.R. 11/04, il PUA è stato depositato presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni dal 17/11/2015 e del deposito è stata data notizia mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Verona, sul sito istituzionale ed in altri luoghi pubblici. Nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili hanno potuto presentare opposizioni mentre chiunque ha potuto presentare osservazioni;
- a seguito dell'avvenuto deposito e pubblicazione non sono pervenute osservazioni entro il termine del 17/12/2015, come attestato dalla Direzione Affari Generali con nota PG 376836 del 23/12/2015;
- a seguito della D.G.C. 333 del 2/11/2015 e, come richiesto dal Coordinamento Pianificazione Territoriale in data 10/11/2015 PG 328306, la Ditta ha provveduto a trasmettere, alla Regione Veneto, la richiesta di Verifica di assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Polinari Zenari - Moruri" scheda norma n.115;
- la Commissione Regionale VAS, con Provvedimento n. 44 del 24/02/2016 (ns. PG 80751 del 14/03/2016 e comunicazione P.G. 84217 del 16/03/2016 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)), si è espressa per la non assoggettabilità alla procedura VAS del PUA denominato "Polinari Zenari - Moruri" scheda norma n.115 in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:
 - *dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;*
 - *dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni Vinca precedentemente evidenziate."*
- con Comunicazione del 19/03/2016 PG 88049 sono stati richiesti adeguamenti in seguito all'espressione del Parere Motivato n. 44/2016 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con contestuale interruzione del procedimento diretto all'approvazione del piano;
- con nota PG 97113 del 30/03/2016 e PG 139299 del 09/05/2016 (pervenuta tramite pec il 06/05/2016) è stata consegnata la documentazione adeguata alla richiesta del 19/03/2016 PG 88049. I termini di cui all'art. 20, comma 4 della L.R. n. 11/2004 decorrono dalla data di presentazione delle integrazioni richieste ovvero dal 06/05/2016;
- il PUA denominato "Polinari Zenari - Moruri" risulta conseguentemente costituito dagli elaborati allegati alla Delibera di adozione n.333 del 2/11/2015 ad eccezione dello schema di convenzione (Tav.13A) e delle NTA (Tav.11) protocollati in data 30/03/2016 PG 97113 ed in data 09/05/2016 PG 139299 a seguito della richiesta del 19/03/2016 PG 88049 di adeguamenti all'espressione del Parere Motivato n.44 del 24 febbraio 2016 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
Le prescrizioni riportate nel Parere Motivato VAS n. 44 /2016 saranno ottemperate in sede di permesso di costruire le opere di urbanizzazione e delle realizzazioni edilizie come riportato nelle NTA e nello schema di convenzione del 30/03/2016 PG 97113 e del 09/05/2016 PG 139299.
- ad oggi, la Ditta risulta in regola con il pagamento delle rate del contributo di sostenibilità;

VISTI

- i contenuti dell'intervento, la verifica degli standard e la compatibilità rispetto al PAT ed al PI, come riportati nel Parere Tecnico Istruttorio allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 333 del 02/11/2015 di adozione del PUA, che qui si richiamano integralmente;
- l'avvenuto deposito e pubblicazione nei termini di legge, a seguito del quale non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni come attestato anche dalla Direzione Affari Generali con nota PG 376836 del 23/12/2015;
- il provvedimento motivato n.44 del 24/02/2016 (ns. PG 80751 del 14/03/2016 e comunicazione P.G. 84217 del 16/03/2016 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)) con cui la Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha espresso il «*PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA VAS il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Polinari Zenari - Moruri" scheda norma 115 nel Comune di Verona, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:*
 - dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
 - dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati, nonché le prescrizioni Vinca precedentemente evidenziate.
- la richiesta di adeguamenti inoltrata alla Ditta in data 19/03/2016 PG 88049 in seguito all'espressione del Parere Motivato n. 44 del 24 febbraio 2016 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con contestuale interruzione del procedimento diretto all'approvazione del piano;
- la documentazione del 30/03/2016 PG 97113 e del 09/05/2016 PG 139299 (pervenuta tramite pec il 06/05/2016) adeguata alla richiesta del 19/03/2016 PG 88049.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

si esprime parere favorevole e di conformità alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti.
Si ritiene pertanto che il PUA "POLINARI ZENARI – MORURI" in località Moruri, adottato con D.G.C. n. 333/2015, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004, e si sottopone all'approvazione da parte della Giunta Comunale.

Data 10/05/2016

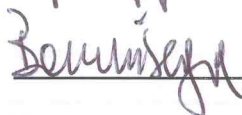
Il Tecnico Istruttore
arch. Michela Bertoncelli

Il Responsabile del Procedimento
arch. Paola Prospero

Il Dirigente della Progettazione Urbanistica Attuativa
arch. Paolo Boninsegna







Allegati: Parere n.44 del 24/02/2016 della Commissione Regionale VAS

Comune di Verona
Progettazione Urbanistica Attuativa
Via Pallone, 9 – 37121 Verona
Tel. 045 807.7535 – fax 045 807.7511
E-mail progettazioneurbanisticaattuativa@comune.verona.it
Casella PEC progettazioneurbanistica@pec.comune.verona.it
www.comune.verona.it
Codice fiscale e Partita IVA 00215150236
CODICE UNIVOCO UFFICIO PYKR3N

**PARERE MOTIVATO**
n. 44 in data 24 Febbraio 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo "Polinari Zenari – Moruri" scheda norma 115 in località Moruri. Comune di Verona.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 24 febbraio 2016 come da nota di convocazione in data 22 Febbraio 2016 ns. prot. reg. 67623;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Tecnico Progettista Ing. Ilario Rossi, in nome e per conto dei Sig.ri Zenari Agostino e Polinari Adriana, con pec acquisite ai protocolli regionali ai n. 484297 del 26/11/2015 e n. 480510, n. 480513, n. 480703, n. 482038 del 25/11/2015 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo "Polinari Zenari – Moruri" scheda norma 115 in località Moruri nel Comune di Verona;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta pec prot. n. 10042 del 30/06/2015 acquista al prot. regionale n. 495792 del 03/12/2015 che di seguito si riporta:

Tutto ciò premesso, dallo studio idraulico relativo al "PUA Polinari-Zenari-Moruri" -Scheda Norma n. 115 nel comune di Verona" del Comune di Verona, a firma dell'ing. Anna Rossi, lo scrivente formula le seguenti prescrizioni:

1. in linea con quanto stabilito in riferimento a quanto prescritto in fase di redazione di P.A.T. e P.I., lo scrivente richiede di adeguare il volume di mitigazione dal un valore di 400 m³/ha a 487,5 m³/ha portando il volume da invasare da 27 m³ a 145 m³;
2. si intendono integralmente riportate le prescrizioni/indicazioni espresse in occasione dell'approvazione del P.A.T./P.I., da parte dello scrivente Consorzio;
3. relativamente alla realizzazione di interventi che ricadono all'interno delle aree soggette a criticità idraulica, si riserva di effettuare ulteriori valutazioni in fase di approvazione degli elaborati esecutivi;
4. nella fase esecutiva, e comunque, prima dell'emissione del Permesso di Costruire, dovranno pervenire allo scrivente le tavole dei particolari costruttivi (piante e sezioni) delle opere di mitigazione adottate con il relativo dimensionamento in accordo a quanto riportato nella relazione di compatibilità idraulica pervenuta ai fini dell'emissione del presente parere;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

5. si rende noto anche che per tutte le aree di trasformazione, in cui viene scelta la soluzione dei bacini di laminazione con percolazione in falda del volume invasato, nel rispetto delle direttive regionali¹, si esprimono le seguenti opportune considerazioni:

- a. per quanto riguarda il principio dell'invarianza idraulica, in linea generale le misure compensative sono da individuare nella predisposizione di volumi di invaso che consentano la laminazione delle piene. Potrà essere preso in considerazione il reperimento di nuove superfici atte a favorire l'infiltrazione dell'acqua, solamente come misura complementare in zone non a rischio di inquinamento della falda e ovviamente dove tale ipotesi possa essere efficace;
- b. il dimensionamento dell'opera dovrà essere fondato su uno specifico studio geologico con prove "in situ", soprattutto in relazione a:
 - i. permeabilità;
 - ii. posizione della falda nella stagione umida;
 - iii. attività del terreno;
 - iv. presenza di potenziali piani di slittamento;
- c. qualora dovesse essere confermata anche dal punto di vista "sperimentale" la possibilità di effettuare sistemi di filtrazione lo scrivente consorzio si riserva ulteriori specifiche valutazioni tecniche.

Al riguardo va precisato che l'azione di controllo viene esplicata in maniera ottimale solo in situazioni di invasi superficiali; inoltre come da All.to A alla D.G.R. n. 2948 del 06/10/2009: "...le misure compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata"..
anche con l'utilizzo di sistemi di filtrazione facilitata; pertanto è necessario che il 50% di tale volume venga invasato.

6. è opportuno che tutte le aree a parcheggio debbano essere realizzate con pavimentazione poggiate su vespajo in materiale arido permeabile, dello spessore minimo di 0,50 m e condotte drenanti Ø 200 alloggiare sul suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie;
7. nel computo dei volumi da destinare all'accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere considerate le eventuali "vasche di prima pioggia"; queste infatti svolgono la funzione di trattenerne acqua nella fase iniziale dell'onda (anticipatamente al colmo di piena) e si troveranno quindi già invase nella fase di massima portata della piena;

Il presente Parere, è rilasciato ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi pubblici e privati cittadini, rimanendo l'obbligo per il richiedente di acquisire ogni altra autorizzazione occorrente in materia urbanistica, ambientale (L. 490/99, L.R. 10/99 ecc.), di vincolo idrogeologico, forestale o quant'altro connesso con il tipo d'intervento da realizzare; al riguardo il Consorzio rimane sollevato da ogni responsabilità.

- Il Consorzio di Bonifica Veronese pec prot. n. 20762 del 10/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 502566 del 10/12/2015, che di seguito si riporta:

Con nota prot. 492419 in data 02.12.2015 la Regione del Veneto – Dipartimento Territorio – Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha richiesto a questo Consorzio il parere, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008, sul PUA in oggetto.

Vista la documentazione allegata, con la presente si comunica che la zona oggetto di intervento non è compresa nel perimetro del Consorzio, per cui non è competenza di questo ufficio.

- Arpav Dipartimento di Verona nota prot. n. 125926/2015 del 22/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 525999 del 24/12/2015 che di seguito si riporta:

In relazione alla Vs. richiesta di parere del 2 dicembre 2015, nota protocollo N.492419, sulla verifica di assoggettabilità per il P.U.A. denominato "Polinari Zenari – Moruri" scheda norma 115 in località Moruri nel Comune di Verona, esaminata la documentazione allegata, si ritiene che l'attuazione del piano non produrrà effetti significativi sull'ambiente.



- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto pec prot. n. 636 del 12/01/2016 acquisita prot. regionale n. 10134 del 13/01/2016 che ha inoltrato i pareri della Soprintendenza Archeologica del Veneto Nucleo Operativo di Verona emanato con prot. num. 15593 del 14.12.15 e parere della Soprintendenza delle Belle Arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza con prot. num. 27105 del 16.12.15 che di seguito si riportano:

Con riferimento al PUA in argomento, facendo seguito alla richiesta in oggetto pervenuta dalla Regione del Veneto, Area Infrastrutture, con nota prot. n. 492419 del 02.12.2015 (assunta agli atti con prot. n. 15304 del 09.12.2015), questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali formula le seguenti valutazioni e osservazioni.

Dalla documentazione agli atti della Scrivente si evince che il progetto in argomento ricade in un'area in cui, fino ad oggi, non risultano mai avvenuti rinvenimenti archeologici e di cui si ignora pertanto l'eventuale "rischio" archeologico.

Ciò premesso, questa Soprintendenza non ravvisa l'opportunità di assoggettare l'opera alla procedura di VAS, ma considerata l'estensione dell'intervento ritiene prudente prevedere un controllo archeologico dei lavori di scavo - con modalità e strategie da concordare - da parte di archeologi professionisti.

In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali trasmessi a questo Ufficio dalla Regione Veneto con nota del 23-12-2014 assunta al protocollo in pari data con il n. 0026218 facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità VAS pervenuta con la nota sopra citata, questa Soprintendenza comunica quanto segue.

Rientrando l'intervento in questione in attività di tipo (edilizio/urbanistico) non si ritiene necessario, per quanto di competenza, l'assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS).

- Autorità di Bacino del Fiume Adige con nota n. 377 del 15.02.16, assunta al prot. reg. al n. 58094 del 15.02.16 che di seguito si riporta:

A seguito della disamina della documentazione, messa a disposizione alla scrivente in quanto Soggetto competente in materia ambientale nel link segnalato nella nota di cui sopra, si evidenzia che non sono state rilevate incidenze sulle componenti ambientali presenti né eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del PUA indicato in oggetto.

Dall'analisi della cartografia allegata al P.A.I. (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) si evince infatti che l'area oggetto del PUA non ricade fra quelle a pericolosità idraulica individuate da tale strumento né compare tra quelle indicate a rischio idraulico nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) elaborato, in completa sinergia con l'Autorità dell'Alto Adriatico, in attuazione della Direttiva 2007/60/CE ed adottato congiuntamente dai Comitati Istituzionali delle due Autorità di Bacino in data 17 dicembre 2015 e pubblicato il 22 dicembre 2015.



Le mappe di allagabilità e del rischio di alluvioni elaborate per il PGRA, pur non risultando al momento riferibili, possono costituire comunque un'utile informazione nel campo della difesa idraulica del territorio.

Le informazioni relative all'assenza del rischio idraulico nell'area oggetto del parere sono riportate nella pagina sotto indicata; si prega pertanto di consultare il foglio 004 all'indirizzo:
http://www.alporientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=247

Per quanto sopra segnalato si ritiene quindi di non doversi sottoporre il progetto in esame al processo di Valutazione Ambientale Strategica.

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 202/2015

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA "Polinari Zenari - Moruri", scheda norma 115 del PI, in località Mizzole, nel Comune di Verona (VR).
Pratica n. 3150

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Ilario Rossi, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 482038 del 25/11/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame non viene riconosciuta per l'istanza in argomento alcuna fattispecie riferibile al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto essa è formalmente e sostanzialmente imperfetta per i motivi sopra richiamati;

PRESO ATTO che il PUA prevede la realizzazione di un monolotto disposto lungo il ramo 2° di Via Moruri (adeguatamente ampliata con arretramento dell'attuale muretto in sasso che ne delimita la carreggiata) con i fabbricati posizionati a sud dell'ambito (previsti 12 abitanti teorici), di parcheggi pubblici, della zona a verde pubblico attrezzato all'inizio del 2° ramo della strada, del verde di mitigazione distribuito nella parte Nord dell'ambito a confine con Via Moruri ramo principale lungo il confine Est;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "22300 - Oliveti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Circaetus gallicus*, *Caprimulgus europaeus*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA "Polinari Zenari - Moruri", scheda norma 115 del PI, in località Mizzole, nel Comune di Verona (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Circaetus gallicus*, *Caprimulgus europaeus*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Verona, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 202/2015;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 24 febbraio 2016, che evidenzia come Piano Urbanistico Attuativo "Polinari Zenari - Moruri" scheda norma 115 in località Moruri nel Comune di Verona non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

Il Piano Urbanistico Attuativo "Polinari Zenari - Moruri" scheda norma 115 in località Moruri nel Comune di Verona, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

*Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)*

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.7 pagine.